



## Procedura di consultazione relativa all'introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere

### Tabella sinottica delle modifiche previste al diritto vigente

<b>Costituzione federale (Cost., RS 101)</b>	
Diritto vigente	Modifica proposta
<p><i>Art. 59 cpv. 2</i>  <sup>2</sup> Per le donne il servizio militare è volontario.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 2</i>  <sup>2</sup> Le Svizzere devono partecipare a una manifestazione informativa sul servizio militare. Esse possono associarsi volontariamente all'obbligo di prestare servizio militare.</p>

<b>Codice penale militare (CPM, RS 321.0)</b>	
Diritto vigente	Modifica proposta
<p><i>Art. 3 cpv. 1 Ziff. 5-6</i>  <sup>1</sup> Sono sottoposti al diritto penale militare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;</li> <li>6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;</li> </ol>	<p><i>Art. 3 cpv. 1 n. 5-6</i>  <sup>1</sup> Sono sottoposti al diritto penale militare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la manifestazione informativa e le giornate di reclutamento;</li> <li>5<sup>bis</sup>. le Svizzere per quanto concerne il loro obbligo di partecipazione alla manifestazione informativa nonché durante la manifestazione informativa di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup>;</li> <li>6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;</li> </ol>

<b>Legge militare (LM, RS 510.10)</b>	
Diritto vigente	Modifica proposta
	<p><i>e. Art. 5 cpv. 1</i>  <i>Concerne soltanto il testo francese.</i></p>
<p><i>Art. 8</i> Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa</p>	<p><i>Art. 8</i> Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa  <sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere devono partecipare a una manifestazione informativa sul servizio militare. Sono fatti salvi le Svizzere e gli Svizzeri all'estero che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive.</p>

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> RS 510.10

<p><sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;</li> <li>indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.</li> </ol> <p><sup>2</sup> La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).</p> <p><sup>3</sup> Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.</p>	<p><sup>2</sup> Per le Svizzere l'obbligo di partecipare alla manifestazione informativa sul servizio militare inizia nell'anno in cui compiono i 18 anni.</p> <p><sup>3</sup> La manifestazione informativa dura un giorno.</p> <p><sup>4</sup> In occasione della manifestazione informativa, le persone soggette all'obbligo di leva devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;</li> <li>indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.</li> </ol> <p><sup>5</sup> La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).</p> <p><sup>6</sup> Le Svizzere e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva secondo l'articolo 3 capoverso 2 e l'articolo 4 capoverso 2 possono partecipare a una manifestazione informativa.</p>
<p><i>Art. 11 cpv.1 e. 2 lett. a ed e</i></p> <p><sup>1</sup> I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.</p> <p><sup>2</sup> I Cantoni hanno i compiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva;</li> <li>invitano le donne alla manifestazione informativa.</li> </ol>	<p><i>Art. 11 cpv.1 e cpv. 2 lett. a, d ed e</i></p> <p><sup>1</sup> I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle Svizzere e degli Svizzeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>cognome e nome;</li> <li>indirizzo di residenza e Comuni d'origine;</li> <li>numero AVS;</li> <li>data di nascita;</li> <li> sesso;</li> <li> lingua madre;</li> <li> professione esercitata.</li> </ol> <p><sup>2</sup> I Cantoni hanno i compiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>registrano nel controllo militare le Svizzere e gli Svizzeri annunciati;</li> <li><i>concerne soltanto il testo francese</i></li> <li><i>abrogata</i></li> </ol>

<b>Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM, RS 510.91)</b>	
Diritto vigente	Modifica proposta
<p><i>Art. 13 lett. a</i></p> <p>Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva prima del reclutamento;</li> </ol>	<p><i>Art. 13 Bst. a</i></p> <p>Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>registrazione delle Svizzere e degli Svizzeri prima della manifestazione informativa;</li> </ol>
	<p><i>Art. 17 cpv. 4<sup>quinquies</sup></i></p> <p><sup>4</sup>quinquies I dati delle Svizzere non soggette all'obbligo di leva registrati nel PISA sono conservati per tre anni al massimo a decorrere dalla partecipazione alla manifestazione informativa obbligatoria.</p>

<b>Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1)</b>	
Diritto vigente	Modifica proposta

*Art. 38a Informazione*

Durante la manifestazione informativa le autorità competenti informano sul servizio di protezione civile.